



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2015-000580** del **25/11/2015**

OGGETTO

Corte di Appello di L'Aquila R.G. n.74/2014. Provincia di Teramo contro Donato Basilico e Angela Di Nardo Di Maio. Richiesta risarcimento danni per sinistro del 9/5/1996 – S.P. denominata “Cagno – Piantara”.

Appello avverso sentenza Tribunale di Teramo n. 4 del 04/01/2013 e depositata in data 11.01.2013.

Sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1088/14 depositata in cancelleria, notificata munita di formula esecutiva all'Amministrazione provinciale in data 21/07/2015.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, art. 194 del d.lgs. n. 267/2000.

VIABILITÀ – EMERGENZA ALLUVIONE –
URBANISTICA –ESPROPRI – CONCESSIONI –
PATRIMONIO – TRASPORTI

Estensore: DI RENZO ROBERTA

Dirigente

DI LIBERATORE LEO

Data _____

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____

Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____

Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

PROPONENTE:

Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita Si

Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

-Con atto notificato a questo Ente a mezzo del servizio postale R.A.R. pervenuto in data 12.05.2004, i sign.ri B.D. e D.N.D.M.A. citavano la Provincia di Teramo dinanzi al Tribunale di Teramo-Sezione distaccata di Atri, invitandola a costituirsi nei modi di legge ed a comparire all'udienza del 24.09.2004 per ivi sentirla condannare al pagamento in favore delle parti attrici della somma di Euro 20.000,00 oltre interessi legali dall'illecito e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a titolo di risarcimento dei danni subiti in data 09.05.1996 quando: *“ in occasione di un nubifragio, a causa dell'occlusione di un tombino di raccoglimento e deflusso delle acque piovane situato sulla S.P. denominata Cagno – Piantara, il fondo con sovrastanti fabbricato rurale, annessi rustici, stalla e fienile di proprietà dei Signori, veniva invaso da una vera e propria valanga di fango ed acqua che provocava l'allagamento dei locali posti al piano terra del fabbricato dell'annesso rustico e del fienile e provocava la distruzione di diversi attrezzi agricoli;”*

-Con sentenza n. 4/2013, il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, definitivamente pronunciandosi in accoglimento della domanda attorea, nel concordare con le risultanze della c.t.u. (dalla quale, in particolare, emergerebbe *“come l'evento meteorico è stato di portata superiore alla media”* *“ma non può essere classificato come straordinario”*e così comunque riducendo percentualmente l'ammontare delle pretese di controparte), così ha statuito: *“I) condanna la Provincia di Teramo, nella persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da D.B e A. D. N. D. M., e pertanto lo condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € 14.903,50, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (BOT, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto (maggio 1996) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza; II) condanna parte convenuta alla refusione delle spese legali in favore di parte attrice, che si quantificano in totali € 4.100,00, di cui € 3.800,00 per compensi ed € 300,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge; III) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio”;*

-Con deliberazione n. 538 del 23/12/2013 la Giunta provinciale ha:

1. Proposto appello avverso la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 4/2013, fatta salva ogni ulteriore, eventuale e successiva determinazione ed iniziativa nei confronti dell'INA Assitalia S.p.A. all'esito della definizione del giudizio;

2. Confermato la nomina anche per il secondo grado di giudizio, quali procuratori e difensori degli interessi della Provincia di Teramo, all'Avv. Sergio Quirino Valente, con studio in Teramo, Viale Mazzini n° 6, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Zecchino;

-Con l'allegata Sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1088/2014 munita di formula esecutiva che definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da questo Ente avverso la citata sentenza del Tribunale civile di Teramo n. 4/2013, ha così statuito: *“ 1) respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 12%; 2) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento d'un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione”;*

-Con l'allegata nota **prot.n.0176154 del 23/07/2015** con cui il Settore Avvocatura ha trasmesso al dirigente del Settore B12 la sentenza di che trattasi;

-Con la sopraccitata nota si comunicava, inoltre, che con pec del 29/10/2014 il difensore delle controparti appellate ha trasmesso il conteggio degli importi come sopra liquidati in loro favore a titolo di spese di soccombenza, pari a complessivi € **4.377,36** (al lordo della ritenuta di acconto) e che per quanto attiene alle spese di registrazione della sentenza cit. (pari a € 200,00) a tale onere è stato chiamato a fare fronte il Settore B7-Servizio Finanza e Contabilità, giusta nota prot.n.280513/ris del 04/05/2014;

-Con nota **prot. n. 196629 del 01/09/2015** è stata chiesta l'iscrizione al redigendo Bilancio di previsione 2015 dell'importo di € **4.915,94**;

-Con successiva **e-mail del 02/09/2015 e del 03/09/2015** l'Avvocato Camillo Consorti Potrei ha rimesso il conteggio delle competenze di giudizio per l'importo di € 4.915,94 (-RA€ 767,50);

-Con e-mail del **10/09/2015** il Settore Avvocatura ha comunicato al questo Settore che: *“ Come appena evidenziato telefonicamente, sarebbe opportuno riconoscere quale debito fuori bilancio occorrente all'esecuzione della sentenza di che trattasi un importo di massima*

(comprensivo, per maggior cautela, delle somme così come da ultimo pure quantificate dall'avvocato di controparte nonché dell'ammontare dovuto a titolo d'imposta di registro, qualora ancora non corrisposto dalla ragioneria, e dell'ammontare relativo alla ripetizione del contributo unificato), pari a complessivi euro 5.500,00, fatta salva - ovviamente - ogni ulteriore successiva verifica e quantificazione all'atto della istruttoria relativa alla predisposizione della determina di liquidazione”;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio provinciale n. 70 del 28/09/2015 dall'oggetto : “*SETTORE B7 Finanza – Contabilità.- Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 1 c. 55 della L. 56/2014*”;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Dirigenti dei Settori B12 e B7, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

VISTO l'allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25.9.2014;

VISTO Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1) Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 5.253,65 di cui € 4.744,65 per Spese Lorde Legali, € 200,00 per spese di registrazione ed € 309,00 per contributi unificati.

2) Di dare atto che il Dirigente del Settore competente provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti.

3) Di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte per € 4.916,00 mediante utilizzo di risorse finanziarie iscritte sul capitolo 23500 del bilancio 2015 (deliberazione di C.P.n.70 del 28/09/2015) e per € 337,65 sul capitolo _____ del bilancio 2015.



Protocollo n. U-2015-0176154

rp. / com. sent. 255/15

in data: 23.07.2015

OGGETTO: **CONTENZIOSO.** Corte di Appello di L'Aquila R.G. n° 74/2014.
Provincia di Teramo contro Basilico Donato e Di Nardo Maio Angela
(Richiesta risarcimento danni in occasione del nubifragio del 09.05.1996, in località S.P. Cagno Piantara).
Appello avverso sentenza n. 4/13 del 04.01.2013 e depositata in data 11.01.2013 del Tribunale di Teramo – Sez. Distaccata di Atri (G.I. Chiauzzi).
Polizze INA Assitalia S.p.A. R.C. Rischi Diversi n. 84/60/84/60/140391 – Sinistro rif. INA Assitalia n. 04/800275 del 09.05.1996.
Trasmissione sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1088/14, depositata in cancelleria il 22.10.2014, notificata munita di formula esecutiva all'Amministrazione a mezzo del servizio postale in data 15.07.2015 e pervenuta il 21.07.2015.

raccomandata A.R.

Spett.le Compagnia di Assicurazioni
INA Assitalia
Agenzia di Teramo
Corso S. Giorgio, n. 101
64100 Teramo

raccomandata A.R.

Spett.le **GGL S.p.A.**
Ispettorato Sinistri INA Assitalia
Circonvallazione Ragusa n. 33
64100 Teramo

“ “ “

Al Dirigente del Settore B7
Finanza e Contabilità

“ “ “

Al Dirigente del Settore B12
Servizio Viabilità
Loro Sedi

nonché, p.c.

Preg.mo Avv. Sergio Quirino Valente
Viale Mazzini, n. 6
64100 Teramo

In riferimento al contenzioso in oggetto, si rende noto che in data 21.07.2015 è stata notificata a questa Amministrazione copia della sentenza 1088/14 munita di formula esecutiva, pronunciata dalla Corte d'Appello a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 74/2014.

Come si evince da tale decisione, la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da questo Ente avverso la sopra citata sentenza del Tribunale civile di Teramo – Sez. Distaccata di Atri, ha così statuito: “1) respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata, e condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori di legge e spese forfetarie, nella misura del

15%: 2) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento d'un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione".

Con comunicazione pec del 29.10.2014, il difensore delle controparti appellate ha trasmesso il conteggio degli importi come sopra liquidati in loro favore a titolo di spese di soccombenza, pari a complessivi € 4.377,36 (a lordo della ritenuta di acconto).

Per quanto poi attiene alle spese di registrazione della sentenza cit. (pari ad € 200,00), all'esito di quanto pure comunicato dal codifensore dell'Ente Avv. S.Q. Valente con nota del 03.11.2014, a tale onere è stato chiamato a fare fronte il Settore B7 – Servizio Finanza e Contabilità giusta ns. nota prot. n. 280513/Ris. del 04.05.2014, mentre per l'importo come sopra pure dovuto all'Erario a titolo di ulteriore contributo unificato (pari ad € 309,00), si provvederà con successivi atti agli adempimenti del caso.

* * * * *

Tanto rappresentato, si invita l'INA Assitalia S.p.A. a tenere indenne questa Amministrazione dagli oneri derivanti dalla predetta decisione di secondo grado e, per l'effetto, farsi carico delle somme relative al contenzioso di che trattasi e, nella specie, delle somme occorrenti all'adempimento della predetta decisione di secondo grado (€ 4.377,36 per spese di soccombenza e € 200,00 per spese di registrazione sentenza e 309,00 per ulteriore contributo unificato), provvedendo alla corresponsione degli importi in parola in favore di questa Amministrazione entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente.

A tale proposto, si evidenzia nuovamente che, sulla scorta della corrispondenza già intercorsa il sinistro in questione è ascrivibile, sia pure in astratto, alle fattispecie ricomprese nei rischi coperti dalla Polizza in epigrafe e che, per l'effetto, del tutto infondata risulta essere ogni pregressa contestazione della copertura assicurativa.

* * * * *

Nel riservare ogni successiva iniziativa nei confronti dell'INA Assitalia S.p.A. per la tutela dei diritti ed interessi di questa Amministrazione, con la presente si chiede, infine, al Settore B7 Finanza e Contabilità di questo Ente di verificare l'avvenuta o meno corresponsione, a cura dell'INA Assitalia S.p.A., delle somme in parola, invitando sin d'ora - qualora l'INA Assitalia S.p.A. non provvedesse nel termine di cui sopra a farsi carico degli oneri in questione e in difetto di ns. contrarie comunicazioni - il Dirigente del Settore B7, Finanza e Contabilità, a voler procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza, nonché il Dirigente del Settore B12, Viabilità Servizio Amministrativo a voler procedere agli adempimenti preordinati al riconoscimento nei termini di legge della legittimità del debito fuori bilancio relativo alle spese di soccombenza (come sopra già quantificate dal procuratore di controparte).


* * * * *

La presente viene, altresì, trasmessa all'Avv. Sergio Quirino Valente per opportuna conoscenza, con preghiera di voler far pervenire allo scrivente Settore cortesi indicazioni circa l'intervenuta notifica presso il domicilio eletto in secondo grado dall'Amministrazione della sentenza di che trattasi (ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione di eventuale impugnativa), nonché proprie valutazioni in ordine all'opportunità o meno di proporre ennesimo gravame anche avverso la predetta decisione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Avv. Antonio Zecchino)



Vico De Petris n. 13
64032 ATRI - TE -



132
1088/14

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 74/14 R.G.
n. 8602 cron.
n. 1536 rep.

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei
sottoindicati Magistrati:

dott. Giuseppe Iannaccone Presidente relatore
dott. Giampiero Fiore Consigliere
dott. Francesco Filocamo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile
di appello iscritta al n. 74\2014, vertente tra

la Provincia di Teramo, elettivamente domiciliata in
L'Aquila presso l'avv. Francesco Bafile,
rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Quirino
Valente ed Antonio Zecchino giusta procura a
margine dell'atto di appello,
APPELLANTE

e Basilico Donato e Di Nardo Di Maio Angela,
elettivamente domiciliati in L'Aquila presso l'avv.
Francesco Camerini, rappresentati e difesi dall'avv.
Camillo Consorti Petrei giusta procura in calce alla
copia notificata dell'atto di appello,
APPELLATI

contro la sentenza n. 4\2013, resa dal Tribunale di
Teramo l'11\1\2013.

Le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte nel verbale dell'udienza tenutasi il 22\10\2014.

Svolgimento del processo.

1.1) La Provincia impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo l'ha condannata al ristoro dei danni subiti dagli appellati, il cui fondo, in occasione d'un violento temporale, è stato invaso dal fango, che ha danneggiato anche il fabbricato che su quel fondo insiste, e le attrezzature in esso custodite.

1.2) Rappresenta che il primo Giudice -dopo avere esplicitamente escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., e ricondotto la fattispecie nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.- ha ritenuto che i danni fossero stati causati dall'acqua piovana che, caduta a monte del fabbricato, era stata convogliata in una strada non asfaltata e priva di efficienti sistemi di raccolta e di smaltimento, per cui un'ingente quantità di fango s'era poi riversata nella loro proprietà.

2.1) Gli appellati contestano a loro volta la sentenza, in relazione alla esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c.: ma per un verso non hanno proposto appello incidentale, e per altro verso hanno omesso di contestare specificamente (art. 342 c.p.c.) la "ratio decidendi" che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione, secondo cui, in relazione alla manutenzione delle strade pubbliche, la discrezionalità amministrativa trova il suo solo limite nel precetto del "neminem laedere".



2.2) Deve perciò ritenersi che sia passata in cosa giudicata la statuizione secondo cui la domanda risarcitoria va oggi decisa facendo esclusivo riferimento alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.

3.1) Con l'appello, dunque, la Provincia deduce che l'Ente pubblico è tenuto al ristoro dei danni solo se siano derivati da un "pericolo occulto", e quindi da una situazione di fatto non conoscibile e non prevedibile da parte del danneggiato.

3.2) Nella specie, viceversa, gli appellati erano ben consapevoli del fatto che la strada non era asfaltata, e che era priva di adeguate opere di convogliamento e di smaltimento delle acque piovane, tant'è che avevano posto le inerenti circostanze a fondamento della domanda, per cui non sussisteva alcun pericolo occulto.

3.3) La doglianza non può essere condivisa, posto che l'appellante intende estendere alla fattispecie in esame una giurisprudenza (peraltro ormai superata) che s'è formata in relazione ad eventi di danno del tutto diversi, connessi alla circolazione di veicoli su strade di cui l'Ente pubblico abbia omesso la manutenzione.

3.4) Nella specie, viceversa, si discute dei danni che sono stati subiti da un immobile per effetto del fango trasportato dalla pioggia; ed i testi sentiti in primo grado hanno riferito (ne dà atto il primo Giudice, e la sentenza non è stata appellata in relazione a questo specifico profilo) che le acque erano defluite sul fondo degli appellati a causa dell'omessa manutenzione dei tombini di raccolta e di deflusso esistenti sulla strada, che erano risultati occlusi, per cui, per effetto del dilavamento, un



costone posto a valle della strada s'era staccato e s'era riversato, in forma di fango, sul loro fondo.

3.5) In relazione a danni siffatti deve allora ritenersi (v. Cass. 2566\2007; 15061\2003) che la discrezionalità -e la conseguente insindacabilità da parte del Giudice ordinario- dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica (nella specie si trattava proprio d'una strada comunale, dalla quale era tracimata acqua piovana con conseguente danneggiamento di un immobile adiacente, di proprietà privata) trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che, dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme, deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi.

3.6) Di conseguenza, l'omessa manutenzione delle caditoie poste lungo la strada, destinate alla raccolta ed allo smaltimento delle acque piovane ha sicuramente accresciuto la quantità di acqua che s'è riversata sul fondo degli appellati; e tale condotta omissiva determina la sussistenza della responsabilità risarcitoria dell'Ente.

4.1) Di seguito, la Provincia deduce che l'evento di danno s'era verificato in occasione d'un nubifragio di non comune intensità; che il primo Giudice aveva dato atto di tale circostanza, ma poi -condividendo il parere del c.t.u., secondo il quale la corretta manutenzione dei tombini di raccolta delle acque



avrebbe ridotto i danni- ha ritenuto di condannarla al ristoro del danno nella misura del 70%.

4.2) Rappresenta -portando a sostegno della tesi Cass. 7577\2007- che la decisione è contraddittoria, posto che delle due l'una: o la corretta manutenzione delle caditoie avrebbe evitato l'evento di danno; oppure i danni si sarebbero verificati comunque, a causa dell'eccezionale quantità di acqua caduta.

4.3) In altri termini, non era possibile accedere alla terza soluzione (prospettata dal c.t.u. e) fatta propria dal Tribunale, secondo cui l'evento era, sì, eccezionale, ma per l'omessa manutenzione delle caditoie i suoi effetti venivano posti a (parziale) carico di esso Ente territoriale: l'eccezionalità dell'evento atmosferico, infatti, escludeva il nesso di causalità tra la condotta omissiva ed il danno, e riconduceva l'evento nell'ambito del caso fortuito.

4.4) Lamenta ulteriormente che il c.t.u. aveva ritenuto eccezionale la pioggia caduta in quel giorno senza basare il giudizio su dati pluviometrici; e chiede, infine, che venga ridotta la percentuale di colpa posta a suo carico.

5.1) In relazione al complessivo motivo di gravame occorre considerare che il c.t.u. ha ritenuto che la pioggia, seppure sia stata quantitativamente "superiore alla media, non poteva essere classificata come straordinaria"; che, in una situazione siffatta, era onere della Provincia -che invocava il caso fortuito- dimostrare che s'era invece trattato d'un evento eccezionale, onere che non è stato assolto; che la richiesta subordinata -di riduzione della percentuale di colpa- si pone in insanabile contrasto

CUILA - O

con la tesi principale, secondo la quale la soluzione "intermedia", ~~fatta propria dal Tribunale, non~~ sarebbe giuridicamente praticabile; che la sentenza citata dall'appellante (Cass. 7577\2007) ha ad oggetto una fattispecie del tutto diversa (si trattava dei danni subiti dal pavimento d'un fabbricato, in relazione ai quali si discuteva se fossero ascrivibili alla cattiva esecuzione dell'opera, oppure a fenomeni sismici).

5.2) Ciò detto -e ribadito (sulla scorta della c.t.u., nella specie non superata da prova contraria, sicchè va respinta la richiesta di sua rinnovazione) che la pioggia non ha rivestito i caratteri dell'evento eccezionale, e quindi del caso fortuito- ritiene questa Corte di dover condividere la decisione impugnata, che ha ritenuto che il danno solo per una parte (che ha equitativamente quantificato nel 70%) poteva essere imputato alla Provincia, per cui l'Ente doveva farsi carico del risarcimento solo per l'inerente porzione.

5.3) La pioggia, infatti, pur particolarmente abbondante, sarebbe dilavata sul fondo degli appellati in maniera meno abbondante, ed avrebbe perciò avuto effetti meno gravi se le caditoie fossero state mantenute in maniera efficiente, laddove, per quanto detto, esse erano risultate occluse.

5.4) L'appello, in conclusione, va complessivamente respinto, con aggravio delle ulteriori spese del grado, che vengono liquidate facendo riferimento ai criteri indicati col D.M. n. 55 del 10\3\2014, ed ai minimi di tariffa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, e della relativa semplicità delle questioni trattate.



5.5) Ed una volta che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31\1\2013, trova applicazione (v. Cass. 26566\2013) l'art. 1 comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n. 115\2002 mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Provincia di Teramo contro la sentenza resa l'11\1\2013 dal Tribunale di quella stessa città, nei confronti di Basilio Donato e Di Nardo Di Maio Angela, così provvede:

- 1) respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata, e condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15%;
- 2) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento d'un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.


Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22\10\2014.

CORTE DI APPELLO
L'AQUILA

Depositato in cancelleria

oggi, 22 OTT 2014

Il Presidente estensore



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

 "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darne assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti."

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in forma esecutiva dalla
Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila

all'Avv. CARLO Consorti Petrei

nell'interesse di BASILICO DONATO +1

oggi 03-07-2015

IL CANCELLIERE

f.to

IL CANCELLIERE F.F.
Alessandra D'Emilio

E' copia conforme alla prima,

rilasciata in forma esecutiva,

L'Aquila, 03-07-2015


IL CANCELLIERE F.F.
Alessandra D'Emilio



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Camillo Consorti Petrei, io sottoscritto assistente U.N.E.P., presso la Corte di Appello di L'Aquila, ho notificato la sentenza nr. 1088/2014 della Corte di Appello di L'Aquila, munita di formula esecutiva, che precede, alla PROVINCIA DI TERAMO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sedente per la carica in (64100) Teramo, in Via G. Milli n. 2 e tale notificazione ho effettuato spedendogliene una copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale come per legge.

15 LUG. 2015



702

1098

08 LUG. 2015

Oggetto: Corte di Appello di L'Aquila R.G. n.74/2014. Provincia di Teramo contro Donato Basilico e Angela Di Nardo Di Maio. Richiesta risarcimento danni per sinistro del 9/5/1996 – S.P. denominata “Cagno – Piantara”.

Appello avverso sentenza Tribunale di Teramo n. 4 del 04/01/2013 e depositata in data 11.01.2013. Sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1088/14 depositata in cancelleria, notificata munita di formula esecutiva all'Amministrazione provinciale in data 21/07/2015.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, art. 194 del d.lgs. n. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 27/11/2015

Il Responsabile
LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolarità contabile: Positivo
Preso nota.

Teramo, li 27/11/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI
